

## REGIONE MOLISE

### REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2007 - , n. 4

#### Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: «PROVVEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI MINORI DA PARTE DELLE COPPIE RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2007)

Premesso che: il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 293 del 20 novembre 2007;

#### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emanava il seguente regolamento:**

##### Art. 1

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise», disciplina l'attuazione di quanto previsto negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della succitata legge.

##### Art. 2

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, emana linee guida operative contenenti precise indicazioni sull'organizzazione e gli adempimenti amministrativi in materia di adozione.

##### Art. 3

1. Entro novanta giorni dell'approvazione del presente regolamento gli ambiti territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», in forma singola o associata, istituiscono équipes territoriali integrate multiprofessionali, anchesovrambito, operanti sia per l'adozione internazionale e nazionale che per gli affidi, oppure si convenzionano con l'A.S.Re.M. per l'affidamento delle funzioni ai Consultori pubblici operanti in Molise. In caso di gestione sovrambito, gli ambiti interessati devono sottoscrivere un protocollo d'intesa nel quale vengono stabilite la sede operativa dell'equipe, le modalita' organizzative nonche' gli oneri finanziari a carico degli enti sottoscrittori.

##### Art. 4

1. Le singole équipes integrate multiprofessionali sono composte da assistenti sociali, psicologi e altre figure professionali afferenti, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di adozioni ed affidamenti.

##### Art. 5

1. Le équipes integrate multiprofessionali redigono annualmente un piano della comunicazione sociale con lo scopo di informare, promuovere e diffondere la cultura dell'adozione sia nazionale che internazionale. Il piano e realizzato attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, brochures illustrative, organizzazione di incontri tematici e tavole rotonde nonche' di ogni altro mezzo idoneo alla diffusione ed informazione.

##### Art. 6

1. Le équipes integrate multiprofessionali svolgono, per le coppie aspiranti all'adozione nazionale nonche' disponibili all'adozione internazionale ed all'affido familiare, un'attivita' di informazione, preparazione ed accompagnamento attraverso corsi, attivando spazi di approfondimento socio- psicologico con la funzione di accompagnamento durante tutta la fase pre-adoptiva, adottiva e post-adoptiva nonche' dell'affidamento familiare. Svolgono un'attivita' informativa gratuita sulla legislazione, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di adozione internazionale e nazionale finalizzati a riconoscere i prioritari diritti del minore.

##### Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, la Regione, con propri mezzi finanziari, contribuisce alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale di minori, disciplinata dal capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

##### Art. 8

1. Possono presentare istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 7, i genitori adottivi, residenti sul territorio regionale, che abbiano adottato uno o piu' minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 9.

##### Art. 9

1. Per ottenere il contributo i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza, di almeno uno dei coniugi adottivi, nella regione Molise da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di adozione;
- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, da parte del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, o. 221 e successive modifiche ed integrazioni, fissato nel modo seguente:

Fascia	Valore I.S.E.E.	Contributo
1°	Fino a Euro 18.000,00	<b>Fino al 50%</b> della spesa totale non fiscalmente deducibile
2°	Da Euro 18.001,00 a Euro 25.000,00	<b>Fino al 35%</b> della spesa totale non fiscalmente deducibile
3°	Da Euro 25.001,00 a Euro 30.000,00	<b>Fino al 25%</b> della spesa totale non fiscalmente deducibile

## Art. 10

1. I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati devono produrre istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione, alla Regione Molise - Assessorato alle Politiche sociali entro un anno dall'ingresso del minore in Italia. 2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ovvero per l'anno 2007, possono presentare istanza congiunta di rimborso i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che hanno adottato minori il cui ingresso in Italia sia avvenuto in data non antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2004.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificazione comprovante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- copia dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia del/i minore/i in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;
- certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; nel caso in cui l'adozione si stia conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, e' necessario presentare autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si richiede il contributo sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso;
- autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di presentazione della domanda.

## Art. 11

1. La Giunta regionale, raccolte tutte le istanze, assegna i contributi agli aventi diritto, nei limiti della disponibilita' finanziaria annualmente individuata, anche riducendo proporzionalmente le quote spettanti.

## Art. 12

1. Sono inammissibili le istanze presentate oltre il termine di cui all'art. 10 o in assenza dei requisiti previsti all'art. 9 o in casodì mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui all'art. 10.

## Art. 13

1. La Giunta regionale eroga agli enti autorizzati per le adozioni internazionali operanti nell'ambito regionale, così come indicati all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, un sostegno economico per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 14

1. Il contributo e' erogato annualmente nella misura massima di euro 3.000,00 e nei limiti della disponibilita' finanziaria individuata annualmente della Giunta regionale. 2. La predetta somma erogata esclusivamente agli enti autorizzati per le adozioni internazionali che applicano le tariffe ministeriali e che svolgono le attivita'nella regione Molise seguendo l'ordine della graduatoria.

## Art. 15

1. Gli enti autorizzati possono inoltrare richiesta di contributo alla Regione Molise entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione della natura giuridica dell'ente;
- autocertificazione relativa all'applicazione delle tariffe ministeriali;
- linee programmatiche dei percorsi pre-adozione e/o post-adozione;
- curriculum dell'ente;
- organigramma dei profili professionali impiegati.

## Art. 16

1. Le domande sono esaminate dalla Consulta per le adozioni nazionali ed internazionali, ove istituita, o da una Commissione all'uopo costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, secondo i seguenti elementi:

- curriculum dell'ente;
- organigramma dei profili professionali impiegati;
- proposta progettuale dei percorsi pre/post adozione.

## Art. 17

1. I contributi sono erogati seguendo l'ordine di graduatoria formulata dopo aver assegnato i punteggi secondo quanto di seguito indicato:

- numero di pratiche di adozioni internazionali annuali trattate (fino a 20 punti);
- organigramma dei profili professionali impiegati (fino a 10 punti);
- percorso di sostegno pre-adottivo ed accompagnamento post-adottivo (fino a 20 punti).

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.  
Campobasso, 19 dicembre 2007

IORIO

(Omissis)